

FONDO REGIONALE DI GARANZIA

Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2004

Veneto Sviluppo, soggetto gestore del Fondo Regionale di Garanzia costituito ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 13 agosto 2004, concede, a favore delle Banche finanziatrici e nell'interesse delle PMI venete, garanzie personali, dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed a prima richiesta, a condizioni agevolate per le PMI beneficiarie.

Le garanzie vengono rilasciate a fronte di nuovi finanziamenti agevolati con l'intervento dei Fondi di Rotazione Regionali* o di finanziamenti a medio-lungo termine concessi dalle Banche richiedenti a fronte di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle PMI beneficiarie.

Veneto Sviluppo opera con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96), richiedendo l'ammissione alla controgaranzia per ciascuna operazione di garanzia agevolata.

* *Fondi di Rotazione istituiti ai sensi delle normative di seguito elencate:*

- > *Legge Regionale 52/1978 - Fondo Forestale Regionale*
- > *Legge Regionale 18/1994 - Fondo di Rotazione per le Aree di Confine in provincia di Belluno*
- > *Legge Regionale 6/1996 - Fondo di Rotazione per il settore del trasporto a fune*
- > *Legge Regionale 1/1999 - Fondo di Rotazione per il settore Commercio*
- > *Legge Regionale 57/1999 - Fondo di Rotazione per l'imprenditoria giovanile*
- > *Docup Ob. 2 2000-2006 Misura 1.2 - Fondo di Rotazione per l'Artigianato*
- > *Legge Regionale 1/2000 - Fondo di Rotazione per l'imprenditoria femminile*
- > *Legge Regionale 5/2001 - Fondo di Rotazione per le PMI*
- > *Legge Regionale 2/2002 - Fondo di Rotazione per l'Artigianato Regionale*
- > *Legge Regionale 40/2003 - Fondo di Rotazione per il settore Primario (Sez. A) - PMI agroalimentari*
- > *Legge Regionale 17/2005 - Fondo di Rotazione per finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative*
- > *DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI artigiane*
- > *DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI dei settori Secondario e Terziario*
- > *DGR 362/2007 (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999) - Fondo di Rotazione per il Polesine - PMI turistiche*
- > *POR FESR 2007-2013 Ingegneria finanziaria - Azione 1.2.3. - Fondo di Rotazione per l'innovazione tecnologica nelle PMI*

Disciplina di riferimento

- > Legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- > DGR n. 1116 del 26 luglio 2011 (BUR n. 59 del 09 agosto 2011)
- > DDR n. 393 dell'8 novembre 2011
- > DGR n. 1552 del 31 luglio 2012 (BUR n. 71 del 28 agosto 2012)

Soggetti beneficiari finali

Possono beneficiare delle garanzie agevolate le PMI, in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con sede legale e/o operativa ubicata nella Regione del Veneto nella quale vengono realizzati gli interventi finanziati dalle Banche richiedenti.

Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008. Non è considerata impresa in difficoltà, l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non soddisfi le condizioni per l'apertura nei propri confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Soggetti richiedenti

Possono richiedere la garanzia le Banche, all'uopo convenzionate, finanziatrici degli interventi che le PMI beneficiarie intendono realizzare richiedendo l'ammissione alle agevolazioni con l'intervento dei Fondi di Rotazione considerati nel regolamento operativo e con finanziamenti a medio - lungo termine concessi a fronte di nuovi investimenti produttivi.

Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche	> Garanzie agevolate controgarantite a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96)
Importo dei finanziamenti garantibili	MIN € 50.000,00 - MAX € 3.000.000,00
Copertura massima	fino al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento concesso ovvero fino all'80% se concessa contestualmente a <i>Garanzia di pari livello di Organismi Consortili vigilati</i>
Importo delle garanzie	MIN € 25.000,00 - MAX € 1.500.000,00*
Durata	MIN 36 mesi – MAX 120 mesi e comunque commisurata alla durata del finanziamento garantito
Agevolazione	L'intensità agevolativa della garanzia espressa in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata come differenza tra il costo teorico di mercato ed il "contributo mutualistico" ** applicato alla garanzia.

Il "contributo mutualistico" al Fondo ex LR 19/2004 che le Banche richiedenti sono tenute a versare a fronte della concessione della garanzia agevolata viene determinato applicando all'importo garantito una percentuale pari all'1,5%.

Veneto Sviluppo si riserva l'esclusiva facoltà di richiedere l'intervento di strumenti di controgaranzia nazionali e/o comunitari, anche agevolati. In caso di intervento di controgaranzia, il "contributo mutualistico" verrà rideterminato applicando la percentuale dell'1,5% sulla sola parte non controgarantita e sommando a tale importo il costo della controgaranzia, come definito nella seguente formula:

$$Cm = 1,5\% \times (A-B) + b$$

Dove:

Cm = contributo mutualistico

A = importo totale garantito

B = importo della controgaranzia

b = costo della controgaranzia

** Da intendersi come valore massimo residuo delle garanzie agevolate rilasciate nell'interesse della medesima PMI beneficiaria ovvero nell'interesse di più PMI beneficiarie definibili dimensionalmente come gruppo e comunque nel rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti previsti dalla disciplina comunitaria di riferimento.*

Nel caso in cui la garanzia agevolata venga concessa unitamente ad una garanzia consortile sul medesimo finanziamento, la copertura massima congiunta di tali interventi non potrà eccedere l'80% dell'ammontare del finanziamento. L'importo originario della Garanzia si riduce progressivamente in relazione ai rimborsi del sottostante finanziamento.

*** Contributo "una tantum" al funzionamento del Fondo ex LR 19/2004 versato dalla Banca richiedente per conto della PMI beneficiaria a fronte della concessione della garanzia.*

Regimi di aiuto

Le garanzie agevolate vengono concesse:

- > in regime "de minimis" (Reg. CE 1998/2006 e s.m.i.)
- > in regime "di esenzione" (Reg. CE 800/2008 e s.m.i.)

Le intensità di aiuto sono determinate in conformità alle vigenti disposizioni della Commissione Europea.

Presentazione della domanda

Termine	La domanda di garanzia agevolata deve pervenire a Veneto Sviluppo entro e non oltre sei mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della Banca richiedente. Non sono ammissibili le richieste di garanzia per finanziamenti già erogati alla data di presentazione della domanda. La Banca finanziatrice può presentare richieste di ammissione a garanzia agevolata prima di aver deliberato la concessione del finanziamento. In tal caso, copia della delibera di concessione del finanziamento dovrà essere trasmessa a Veneto Sviluppo entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della domanda di <u>garanzia agevolata</u> .
Modalità	La Banca finanziatrice degli interventi che la PMI intende realizzare dovrà preventivamente sottoscrivere, per accettazione, l'atto di accreditamento / convenzionamento ed il Regolamento Operativo. La domanda di garanzia agevolata potrà essere presentata dalla Banca finanziatrice ovvero dagli altri intermediari finanziari individuati ai sensi del Regolamento Operativo.
Modulistica e documentazione	Tutta la documentazione è disponibile per il download sul sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it)

Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, sulla base della normativa di riferimento e del Regolamento Operativo, concede (ovvero non concede) alla Banca finanziatrice richiedente, nell'interesse della PMI beneficiaria, la garanzia agevolata, subordinatamente all'ammissione a controgaranzia a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96). L'esito dell'attività istruttoria svolta sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata alla Banca convenzionata richiedente, alla PMI beneficiaria e, per le operazioni accompagnate da garanzia consortile, all'Organismo Consortile cogarante.

PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SU REQUISITI, CONDIZIONI E LIMITI DI AMMISSIBILITÀ, SI FA ESPRESSO RINVIO ALLA NORMATIVA APPLICABILE ED AL REGOLAMENTO OPERATIVO.